

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

Art. 1 finalità
Art. 2 modifiche all'articolo 8 del DPREg 209/2012
Art. 3 modifiche all'articolo 9 del DPREg 209/2012
Art. 4 modifiche all'articolo 10 del DPREg 209/2012
Art. 5 modifiche all'articolo 11 del DPREg 209/2012
Art. 6 modifiche all'articolo 12 del DPREg 209/2012
Art. 7 modifiche all'articolo 13 del DPREg 209/2012
Art. 8 modifiche all'articolo 14 del DPREg 209/2012
Art. 9 modifiche all'articolo 15 del DPREg 209/2012
Art. 10 modifiche all'articolo 16 del DPREg 209/2012
Art. 11 modifiche all'articolo 19 del DPREg 209/2012
Art. 12 modifiche all'articolo 19 bis del DPREg 209/2012
Art. 13 modifiche all'articolo 21 del DPREg 209/2012
Art. 14 modifiche all'articolo 31 del DPREg 209/2012
Art. 15 modifiche all'articolo 32 del DPREg 209/2012
Art. 16 modifiche all'articolo 43 del DPREg 209/2012
Art. 17 abrogazione dell'allegato B del DPREg 209/2012
Art. 18 modifiche all'allegato C del DPREg 209/2012
Art. 19 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

art. 2 modifiche all'articolo 8 del DPREg 209/2012

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) di tale regolamento.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 alle imprese che effettuano gli investimenti oggetto di agevolazione nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione.>>

c) al comma 3 le parole: <<15 del regolamento (CE) n. 800/2008 >> sono sostituite dalle seguenti: <<17 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

d) al comma 4 le parole: <<26 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<18 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

e) al comma 5 le parole: <<ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014>> e le parole: <<6 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<4 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

f) al comma 7 le parole: <<paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014>> e la parola: <<comunitario>> è soppressa;

g) al comma 8 le parole: <<regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 3 modifiche all'articolo 9 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità dell'aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare il massimale pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione.>>

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità dell'aiuto non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.>>;

c) al comma 3 le parole: <<26 del regolamento (CE) n. 800/2008 >> sono sostituite dalle seguenti: <<18 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

d) al comma 5 le parole: <<paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 4 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<dei regolamenti comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei regolamenti dell'Unione europea>> e le parole: <<della pertinente normativa comunitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<della pertinente normativa dell'Unione europea>>;

b) alla fine della lettera a) del comma 2, sono inserite le seguenti parole: <<, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 5 modifiche all'articolo 11 del DPREg 209/2012

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 1 sono inserite le seguenti parole: <<Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI oppure ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2014,>>;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: <<e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente>> sono soppresse;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, le dotazioni del FRIE sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.>>;

d) al comma 2, le parole: <<dalla normativa comunitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla normativa dell'Unione europea>>.

art. 6 modifiche all'articolo 12 del DPREg 209/2012

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: <<comma 1, lettera a)>> aggiunte le seguenti: <<e comma 1 bis, lettera a),>>;

b) al comma 3, le parole: <<le spese connesse ad operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza >> sono sostituite dalle seguenti: <<l'acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria>>;

c) al comma 6, le parole: <<13 del regolamento (CE) n. 800/2008 >> sono sostituite dalle seguenti: <<14 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

d) alla lettera a) del comma 8, le parole: <<13 del regolamento (CE) n. 800/2008 >> sono sostituite dalle seguenti: <<14 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

e) alla lettera c) del comma 8, le parole <<e l'acquirente non è in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio>> sono soppresse;

f) alla lettera d) del comma 8, dopo le parole: <<devono figurare all'attivo>> sono inserite le parole seguenti: <<di bilancio>> ed alla fine sono inserite le seguenti parole: <<; nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono restare associati all'iniziativa di investimento per i medesimi periodi di tempo>>;

g) al comma 9, le parole: <<13 del regolamento (CE) n. 800/2008 >> sono sostituite dalle seguenti: <<14 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<<11. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a) relativamente a finanziamenti agevolati concessi per la trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;

b) relativamente a finanziamenti agevolati concessi a favore della diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente, l'importo delle spese ammissibili deve superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.>>

art. 7 modifiche all'articolo 13 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 1 bis, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dalla Banca convenzionata. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento. >>;

b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<L'acquisizione di quote non è considerata spesa ammissibile ai sensi del comma 1.>>.

art. 8 modifiche all'articolo 14 del DPReg 209/2012

1. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, le parole: <<elencate nell'allegato B,>> sono sostituite dalle seguenti <<vigente al momento della concessione>>.

art. 9 modifiche all'articolo 15 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<dei regolamenti comunitari>> sono sostituite dalle seguenti <<dei regolamenti dell'Unione europea>>;

b) alla fine della lettera a) del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: << fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i finanziamenti agevolati di cui al presente capo non possono essere concessi:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.>>.

art. 10 modifiche all'articolo 16 del DPRReg 209/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, le parole: <<e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente>> sono soppresse.

art. 11 modifiche all'articolo 19 del DPRReg 209/2012

1. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, le parole: <<13 del regolamento (CE) n. 800/2008 >> sono sostituite dalle seguenti: <<14 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

art. 12 modifiche all'articolo 19 bis del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 19 bis del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<del regolamento comunitario>> sono sostituite dalle seguenti: <<del regolamento dell'Unione europea>>;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2 bis. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 19 quater le imprese nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.>>.

art. 13 modifiche all'articolo 21 del DPRReg 209/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, le parole: <<del regolamento comunitario>> sono sostituite dalle seguenti: <<del regolamento dell'Unione europea>>.

art. 14 modifiche all'articolo 31 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<articoli 11, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 11, commi 1 e 1 bis,>>;
- b) al comma 3, dopo le parole: <<divenuti obsoleti>> sono inserite le seguenti: <<o inservibili>>.

art. 15 modifiche all'articolo 32 del DPRReg 209/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, le parole: <<13 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<14 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 16 modifiche all'articolo 43 del DPRReg 209/2012

1. Il comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è sostituito dal seguente:

<<2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'articolo 58, paragrafo 4 e dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 651/2014 nonché dell'articolo 7, paragrafo 4 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

art. 17 abrogazione dell'allegato B del DPRReg 209/2012

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 209/2012 è abrogato.

art. 18 modifica dell'allegato C del DPRReg 209/2012

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 209/2012 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato C - Settori di attività e tipologie di imprese esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito agli articoli 10, comma 1, 15, comma 1, 19 bis, comma 1, e 21, comma 1)

Settori di attività e tipologie di imprese esclusi
dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e) e paragrafo 4, lettera c), nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'articolo 14 di tale regolamento non si applica in particolare:

- agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

- agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;

- agli aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 2, numero 18, è considerata "in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi
dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis")

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;

b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per "impresa

unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.

VISTO: IL PRESIDENTE